

Causa M. e altri c. Italia e Bulgaria – Seconda sezione – sentenza 31 luglio 2012 (ricorso n. 40020/03)

Proibizione della tortura - Obblighi procedurali dello Stato – Obbligo di apertura di un'indagine in caso di ragionevole sospetto – Requisiti dell'indagine: indipendenza, imparzialità, soggezione a controllo pubblico, approfondimento – Violazione obbligo procedurale ex art. 3 CEDU – Sussiste.

Le autorità devono procedere con diligenza e sollecitudine esemplari all'effettuazione di indagini approfondite, indipendenti, imparziali e soggette a controllo pubblico, allorquando sussista il ragionevole sospetto di trattamenti vietati dall'art. 3. Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione in quanto l'inchiesta relativa ai maltrattamenti subiti dalla prima ricorrente da parte di privati cittadini non è stata effettiva.

Fatto. I ricorrenti riferiscono che in data 12 maggio 2003 la prima, il secondo e la terza ricorrente (rispettivamente, figlia, padre e madre) erano giunti in Italia ed avevano incontrato X, un cittadino serbo di etnia *Rom* residente in Italia, in una villa nel comune di Ghislarengo (Vercelli). X aveva proposto loro un lavoro e dopo qualche tempo aveva informato il secondo ricorrente che Y, suo nipote, intendeva sposare sua figlia. Poiché il secondo e la terza ricorrente (vale a dire i genitori della giovane) avevano rifiutato la proposta di matrimonio, erano stati minacciati da X con una pistola carica ed erano stati picchiati, minacciati di morte e costretti a fare ritorno in Bulgaria, lasciando in Italia la figlia (dalle loro dichiarazioni iniziali risulta che in cambio della permanenza della loro figlia fosse stata offerta una somma di denaro). Il ritorno in Bulgaria dei due genitori era avvenuto il 18 maggio 2003. Successivamente, la prima ricorrente sarebbe stata tenuta sotto stretta sorveglianza e costretta a rubare, picchiata, minacciata di morte e ripetutamente violentata da Y. In occasione di una delle rapine cui era stata costretta a partecipare, la prima ricorrente avrebbe avuto un incidente, ma la famiglia serba avrebbe rifiutato di portarla in ospedale. Il 24 maggio 2003 la madre era ritornata in Italia e aveva sporto denuncia alla polizia a Torino, esprimendo anche il timore che la figlia fosse costretta a prostituirsi; rammaricandosi per la lentezza delle indagini della polizia, aveva inviato una serie di denunce ad altre istituzioni, italiane e bulgare. L'11 giugno 2003 la polizia aveva fatto irruzione nella villa di Ghislarengo, dove aveva trovato la prima ricorrente ed eseguito diversi arresti. La ricorrente, condotta alla stazione di polizia di Vercelli, era stata ascoltata in presenza di un interprete e di agenti di polizia: sarebbe stata trattata con durezza, minacciata di essere accusata di false dichiarazioni e diffamazione se non avesse detto la verità, costretta a dichiarare di non volere che i sequestratori fossero perseguiti penalmente, a rispondere "sì" a tutte le altre domande e a firmare documenti in italiano il cui significato non comprendeva e che non le erano stati consegnati in copia; l'interprete non avrebbe dato un utile apporto ed Y sarebbe stato presente ad alcuni momenti dell'escussione. Un analogo trattamento avrebbe subito la madre. In un successivo interrogatorio della figlia non sarebbero stati presenti né un interprete né un avvocato; ella era stata condotta in una cella, e poi in un centro di accoglienza per senzatetto.

Il governo italiano replicava alle accuse di negligenza nella conduzione delle indagini mosse dai ricorrenti, affermando che, dopo l'irruzione dell'11 giugno 2003, la prima ricorrente aveva rilasciato dichiarazioni discrepanti rispetto alla denuncia della madre, per cui le autorità si erano convinte che non si era trattato di un sequestro di persona, in quanto le due famiglie avrebbero concluso un accordo matrimoniale (circostanza, peraltro, confermata anche dal governo bulgaro): a conferma di tale tesi il rinvenimento di alcune fotografie consegnate da X, che ritraevano i festeggiamenti del matrimonio e il secondo ricorrente nell'atto di prendere del denaro da X. Il pubblico ministero di Vercelli, pertanto, aveva deciso di trasformare il procedimento penale contro ignoti per sequestro di persona in un procedimento nei confronti della prima e della terza ricorrente per false dichiarazioni e diffamazione. Per quanto riguarda la prima ricorrente, il Gip del Tribunale per i minorenni aveva deciso di non procedere per le accuse di calunnia, ritenendo i reati di non

grave entità e socialmente irrilevanti. La madre (accusata di false dichiarazioni e calunnia) era stata assolta dal Tribunale penale di Torino per insussistenza del fatto.

Diritto.

Sulla violazione dell'art. 3 (relativamente alla mancata adozione di misure adeguate per impedire i maltrattamenti e la mancanza di indagini efficaci).

Dopo aver affermato la controversa dinamica dei fatti, la Corte afferma che le autorità nazionali devono indagare sulle accuse di maltrattamenti nelle ipotesi in cui sorga un ragionevole sospetto sulla loro sussistenza. Le indagini devono essere indipendenti, imparziali, soggette a controllo pubblico, e le autorità competenti devono agire con diligenza e sollecitudine esemplari. Deve essere inoltre adottata ogni misura ragionevole per assicurare le prove dei fatti.

Nel caso di specie, a giudizio della Corte, il ragionevole sospetto doveva sorgere in base alla testimonianza della madre e alla gravità delle accuse. Per quanto riguarda le operazioni che hanno condotto alla liberazione della figlia, la Corte ritiene soddisfatti i requisiti di sollecitudine e diligenza. Invece, con riguardo alla mancata identificazione delle persone ritratte in fotografia (e agli interrogatori che non sono stati svolti), al mancato tentativo di ascoltare il secondo ricorrente, alle mancate indagini e visite mediche, che sarebbe stato necessario effettuare per accertare le percosse e lo stupro, la Corte ritiene che vi sia stata violazione procedurale dell'art. 3.

Sulla altre violazioni dell'art. 3

La Corte ha invece respinto, in quanto manifestamente infondate, le doglianze relative ai maltrattamenti asseritamente subiti dal secondo e dalla terza ricorrente da parte della famiglia *Rom* perché non sono state fornite prove sufficienti, coerenti e attendibili. Le autorità non avevano pertanto ragionevole motivo per sospettare che vi fosse stato un trattamento improprio. Parimenti sono state respinte, in quanto manifestamente infondate, le doglianze relative ai maltrattamenti asseritamente subiti dalla prima e dalla terza ricorrente da parte di alcuni agenti di polizia nel corso degli interrogatori, in quanto non solo essi non hanno mai sporto denuncia (e dunque non sono state esaurite le vie di ricorso interne), ma il trattamento descritto non raggiunge la soglia minima di gravità per rientrare nell'ambito dell'articolo 3. Inoltre, dai documenti del governo italiano risulta che la prima e la terza ricorrente sono state assistite durante le varie fasi del loro interrogatorio o da un avvocato, o da un interprete o da entrambi.

Infine, relativamente all'inerzia delle autorità bulgare e alla mancanza di indagini, la Corte ha ricordato che ai sensi dell'art. 1 della Convenzione gli Stati si impegnano a garantire i diritti e le libertà in essa enunciati ad ogni persona sottoposta alla propria "giurisdizione". Nel caso di specie, il presunto maltrattamento avrebbe avuto luogo in territorio italiano e spettava alle autorità italiane indagare sui fatti, per cui l'obbligo di condurre un'indagine ai sensi dell'art. 3 della Convenzione non poteva sorgere in capo alle autorità bulgare. La doglianza è stata pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Sulle violazioni dell'art. 4 CEDU. La violazione dell'art. 4 CEDU si riferisce ai maltrattamenti subiti dalla figlia, che sarebbe stata altresì costretta a partecipare ad azioni criminose. La Corte ha ricordato che la tratta di esseri umani, ai sensi dell'articolo 3(a) del Protocollo di Palermo e dell'articolo 4(a) della Convenzione sulla lotta contro la tratta, ricade nell'ambito dell'articolo 4 CEDU.

Nel caso di specie, la Corte dichiara manifestamente infondata tale doglianza, in quanto dalle prove prodotte dai ricorrenti non risulta alcun motivo sufficiente ad avvalorare la versione dei fatti fornita dai ricorrenti. L'affermazione dei ricorrenti non era stata provata e non poteva essere accolta dalla Corte. La Corte, pertanto, non ha ritenuto necessario verificare la violazione dell'obbligo procedurale di indagare su situazioni di potenziale tratta di esseri umani, perché ha già affermato la

sussistenza della violazione dell'obbligo procedurale *ex* articolo 3 da parte delle autorità italiane. Anche in relazione ai fatti così come accertati dalle autorità non vi sono prove sufficienti che indichino che la prima ricorrente sia stata trattenuta in stato di schiavitù. Se si ravvisasse un caso di tratta, la responsabilità dello Stato bulgaro potrebbe profilarsi nel caso in cui la tratta avesse avuto inizio in territorio bulgaro. Tuttavia, la Corte non ravvisa un simile caso e, tra l'altro, le autorità bulgare hanno prestato assistenza ai ricorrenti e mantenuto contatti costanti con le autorità italiane. Pertanto, anche la doglianza nei confronti della Bulgaria viene ritenuta manifestamente infondata.

Sulla violazione dell'art. 14 CEDU

La Corte osserva che il trattamento che i ricorrenti sostengono di aver subito da parte di terzi non pare avere connotazioni razziste o motivazioni di odio o pregiudizio basati su ragioni etniche. Per quanto concerne le presunte discriminazioni commesse da autorità nazionali, la Corte afferma che la violazione commessa dalle autorità italiane e riconosciuta dalla Corte non pare fosse ispirata da motivazioni di discriminazione. La Corte dichiara questo motivo di ricorso manifestamente infondato.

Sulla violazione dell'art. 6

La Corte afferma che una persona non può sostenere di essere vittima di una violazione del suo diritto ad un processo equo ai sensi dell'art. 6 CEDU, se all'esito del procedimento è stata assolta o è stata disposta l'archiviazione. Pertanto, la prima e la terza ricorrente non possono ritenersi vittime di una violazione dell'art. 6 CEDU.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 3 CEDU

Art. 4 CEDU

Art. 6 CEDU

Art. 14 CEDU

Art. 50, commi 1 e 2 c.p.p.

Art. 408 c.p.p.

Art. 572 c.p.

Art. 573 c.p.

Art. 609-quarter c.p.

L. n. 154 del 2001

Art. 600 c.p.

Art. 601 c.p.

Art. 602 c.p.

Artt. 13 e 14 L. n. 228 del 2003

Art. 18 t.u. immigrazione

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 35 § 3 – sull'abuso del diritto di petizione derivante dall'uso persistente di un linguaggio offensivo e provocatorio: *Duringer e Grunge c. Francia (dec.)*, n. 61164/00 e 18589/02; *Chernitsyn c. Russia*, n. 5964/02, 6 aprile 2006.

Art. 3 – sullo *status* di vittima del familiare di persona che ha direttamente subito trattamenti vietati dall'art. 3: *Kurt c. Turchia*, 25 maggio 1998, §§ 130-134, *Timurtaş c. Turchia*, n. 23531/94, §§ 91-98; *Ipek c. Turchia*, n. 25760/94, §§ 178-183; *Çakici c. Turchia* [GC], n. 23657/94, § 99.

Art. 3 – sui requisiti delle indagini delle autorità volte ad accertare i trattamenti vietati: *Çelik e İmret c. Turchia*, n. 44093/98, § 55, 26 ottobre 2004, *Bati e altri c. Turchia*, nn. 33097/96 e 57834/00, § 134.

Art. 1 – sull'impegno degli Stati a riconoscere i diritti e le libertà nella propria giurisdizione: *Soering c. Regno Unito*, 7 luglio 1989, § 86; *Rantsev c. Cipro e Russia*, n. 25965/04, §§ 243-247.

Art. 6 – sulla non ravvisabilità di una violazione dell'art. 6 quando all'esito del procedimento è intervenuta l'assoluzione o il procedimento è stato archiviato: *Osmanov e Husseinov c. Bulgaria* (dec.), nn. 54178/00 e 59901/00, 4 settembre 2003.

Opinione dissenziente

Giudice Kalaydjieva.